

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/96 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1996****recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 81,considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 330/96⁽⁴⁾, è stato modificato in modo sostanziale; che in occasione di nuove modificazioni è opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla sua rinfusione in un nuovo testo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino devono dichiarare i quantitativi ottenuti nell'ultimo raccolto; che lo stesso articolo dispone inoltre che i produttori di vino e di mosto nonché i commercianti che non siano rivenditori al minuto presentino dichiarazioni delle giacenze detenute a fine campagna;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è opportuno che si conosca, oltre al volume della produzione, anche la resa per ettaro da cui proviene; che tali informazioni si possono ottenere, in taluni casi, unicamente se sono noti i quantitativi di uve raccolti dal produttore; che è pertanto opportuno prevedere non soltanto una dichiarazione di produzione di vino, ma anche una dichiarazione di raccolto delle uve;

considerando che talune informazioni fornite nelle varie dichiarazioni devono tra l'altro consentire alla Commissione di redigere, all'inizio di ogni campagna, il bilancio di previsione di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, onde facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono

essere presentate; che, a motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni; che è inoltre opportuno imporre l'obbligo di effettuare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni;

considerando che tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino;

considerando che i piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria;

considerando che è opportuno precisare il regime applicabile alle cantine cooperative; che conviene inoltre esentare i piccoli viticoltori soci di tali cantine cooperative a cui consegnano l'intero loro raccolto e coloro che riservano ad uso personale un modesto quantitativo di uva;

considerando che, onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni stesse, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori; che occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione;

considerando che l'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 precisa che dal bilancio di previsione devono risultare chiaramente le quantità sia dei vini da tavola sia dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito denominati «v. q. p. r. d.», di cui al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95⁽⁶⁾; che ai fini dell'osservanza di tale disposizione, occorre che la distinzione di cui sopra sia riportata nelle dichiarazioni degli operatori, nonché nelle valutazioni delle giacenze che⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14.